

1551



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1° Sezione Lavoro e Prov.
Facciale n. *Ellefre Ciro*
Richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/1/77 N. 533)
Napoli, *12/2/14*
"Gentile"

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 6.2.2014 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 5100/2011

TRA

... rappresentato e difeso dagli avv.ti
... ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
... giusta procura a margine del ricorso;

Ricorrente

CONTRO

... in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti

... ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
... virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso introduttivo del giudizio,
conferito dalla ... lei, munita di potere in forza di procura rilasciata per atti

Convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: qualifica superiore.

La lite verte sul riconoscimento del 5° livello al ricorrente dal 3.12.2005, data di efficacia delle modifiche del CCNL di categoria.

*

L'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente dalla convenuta, è infondata. Premesso che la prescrizione decorre in costanza di rapporto, essendo garantita all'attore la stabilità reale del posto di lavoro di cui all'art. 18 Stat. Lav., come modificato dalla legge del 11.05.1990, n. 108, conseguente ai requisiti dimensionali della società convenuta che occupa più di sessanta dipendenti sull'intero territorio nazionale (cfr. affermazione della convenuta non contestata), il ricorrente ha documentato il primo atto interruttivo con la messa in mora del 21.12.2010 (per il periodo successivo ricorre la notifica del ricorso giudiziario effettuata il 16.8.2011): deve, quindi, ritenersi che non è decorso il termine quinquennale per il credito relativo alle differenze retributive maturate dal dicembre 2005.

*

In particolare riferimento al procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, deve rilevarsi che non può prescindere da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass. 17896/2007; 3069/2005; 3446/2004).

py

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente, nell'agosto del 1994, è transitato dalla società SIP alla Telecom Italia S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione in quest'ultima delle Società IRITEL, ITALCABLE, TELESPIAZIO e SIRM.

Nel 2003 al ricorrente è stato assegnato il ruolo di Tecnico Specialista con inquadramento al 4° livello del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

A decorrere dal luglio del 2003 il ricorrente è stato, quindi, adibito al settore Technology presso il quale si è occupato di svolgere mansioni inerenti la risoluzione dei guasti ADSL Business e Consumer nonché la trasformazione di linee, su servizi ADSL già attivi, in Alice Mia.

E', poi, pacifico che tutti i tecnici del Centro di Lavoro di Napoli (AOU) possiedono in dotazione il golden modem, necessario per effettuare gli interventi operativi ovvero le diagnosi sulle linee ADSL, e che tutti i tecnici dell'AOU, tranne i neo-assunti, sono SAT-Qualified.

Dalla prova orale espletata è emerso che il ricorrente *"era addetto all'installazione di nuove linee telefoniche, alla manutenzione e alle linee adsl. ... Il ricorrente era solito recarsi dal cliente, e se veniva richiesto l'adsl, inseriva il modem o il ruter; poi in centrale - precisamente presso il permutatore - si collegano i punti dei servizi (numero telefonico e blocchetto ove è attestato l'adsl). Con l'impianto naked - telefonia voipe, dalla centrale viene presa una linea base a larga banda che viene decodificata dal ruter presso il cliente e viene sviluppato internet e fonia (a differenza dell'impianto tradizionale rtg, ove il numero è attestato in centrale e arriva alla sede del cliente attraverso un doppino telefonico, filo di rame)"* (teste Lanzara).

Negli stessi termini è la deposizione del teste per il quale *"Il ricorrente ... E' stato addetto alla riparazione dei guasti e realizzazione di impianti per nuovi abbonati Il ricorrente era solito recarsi dal cliente e se veniva richiesto l'adsl, inseriva il modem o il ruter; poi in centrale - precisamente presso il permutatore - si collegano i punti dei servizi (numero telefonico e blocchetto ove è attestato l'adsl). Con l'impianto naked, dalla centrale viene presa una linea base a larga banda che viene decodificata dal ruter presso il cliente e viene sviluppato internet e fonia (a differenza dell'impianto tradizionale rtg, ove il numero è preso dal permutatore)"*.

E' risultato, altresì, che il ricorrente è stato addetto a costruire nuovi impianti naked, avvalendosi di elementi di centrale, sfruttando le posizioni adsl, andando dal cliente e costruendo la linea dal cliente al box. Ha attivato linee punto-punto; in quanto tecnico IS (impianti e servizi) si è occupato di installazione, di attivazione di nuovi impianti sulla rete fonia e di adsl (cfr. deposizione del teste intimato da parte convenuta).

Si è occupato di impianti per le intercettazioni telefoniche ed è stato nominato tutor per i neo assunti (teste

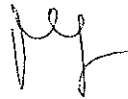
Il ricorrente ha, poi, effettuato interventi isdn, pots, adsl, naked, ma non anche quelli su multi linee, (teste

Non ha prestato assistenza commerciale su prodotti e servizi aziendali (teste

Quanto alle diagnosi relative ai guasti, dalla prova per testi è emerso che il guasto è segnalato dal cliente che chiama il 187; aperta la scheda di guasto dall'operatore, la scheda viene vagliata da altre linee senza l'intervento esterno del tecnico; se il guasto non è risolto dall'operatore, interviene il tecnico esterno. Con il wfm, sistema di assegnazione automatica delle attività lavorative, ogni tecnico prende cognizione dei compiti da eseguire. L'aggiornamento del sistema avviene in modo automatico ogniqualvolta il tecnico chiude una lavorazione assegnata tramite il WFM. I tecnici, dunque, ricevono gli ordini di lavoro dalla procedura WFM e sono tenuti ad eseguire quanto indicato dal sistema (cfr. deposizione dei testi

Con procedure automatizzate, pertanto, si fanno controlli sulla linea; la diagnosi viene inserita nella procedura e arriva al wfm, procedura automatica che comporta l'assegnazione ai tecnici delle attività lavorative. Il tecnico legge le note di diagnosi e fa un'ulteriore discriminazione per verificare dove il problema nasce. Il tecnico risolve diversi guasti in base alla professionalità (testi

). Con l'apparecchio, quindi, si descrivono le attività svolte e si scarica l'informazione, senza che si abbiano più contatti con l'operatore (teste



Nel concreto, il ricorrente ha effettuato gli interventi secondo procedure standardizzate e secondo direttive di massima (testi

*

Quanto all'individuazione della qualifica da attribuire al ricorrente, occorre descrivere il contenuto delle diverse figure professionali.

In particolare, il livello 4° del CCNL per il personale delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 2005, così dispone: *"Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica"*.

All'interno della sopra citata declaratoria si ritrova la figura professionale dello **"Specialista di Attività Tecniche"** (o "Specialista di interventi tecnici") cioè il *"lavoratore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate"*.

Viceversa, il 5° livello viene attribuito a quei lavoratori che *"in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valide nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità"*.

Con il rinnovo del CCNL del 3 dicembre 2005, le parti sociali hanno introdotto la figura professionale dello **"Specialista di attività tecniche integrate"** nel quale sono ricompresi coloro *"(...) che, oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche", svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)"*.

L'inquadramento nel livello superiore spetta, dunque, al tecnico che opera sia sulla linea tradizionale (cd. linea di fonìa) che su quella moderna integrata (cd. linea dati o internet).

Lo "Specialista di Attività Tecniche" si occupa della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di sua competenza e della risoluzione delle anomalie di funzionamento; lo "Specialista di attività tecniche integrate" si occupa, oltre che delle mansioni innanzi indicate, degli interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, con specifiche competenze di ICT (*information communication technology*).

*

Orbene, pur evidenziando la estrema labilità del *discrimen* fra i due livelli contrattuali, nel caso di specie, alla luce della prova testimoniale, non vi è dubbio che il ricorrente abbia effettivamente svolto dal dicembre 2005 le mansioni inerenti attività specialistiche, operando in autonomia negli ambiti riportati dalla declaratoria relativa al 5° livello del CCNL di settore che richiedono un grado di conoscenza adeguato ed un costante percorso formativo.

Il riferimento dello stesso teste intimato dalla convenuta all'attività del ricorrente volta a *"costruire nuovi impianti naked, avvalendosi di elementi di centrale, sfruttando le posizioni adsl,*



andando dal cliente e costruendo la linea dal cliente al box" nonché alla attivazione delle "linee punto-punto" e all'attività di "installazione, di attivazione di nuovi impianti sulla rete fonia e di adsl" consente di ricondurre le mansioni nel livello superiore.

I testi hanno, poi, confermato l'attivazione dell'Adsl presso il cliente a cura dell'istante.

Va pertanto accolto il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del CCNL del 3.12.2005 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione nella qualifica di "specialista di attività tecniche integrate", con decorrenza dal 3.12.2005; segue la condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento con decorrenza dal 3.12.2005, oltre ai contributi previdenziali ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

*

La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).

In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002).

In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla "mora debendi" e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). In ordine alla periodicità della rivalutazione, inoltre, va precisato che essa deve intendersi trimestrale ex art. 150 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., 11/06/2004, n. 11143, sez. lav.).

*

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.



Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del CCNL del 3.12.2005 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione nella qualifica di specialista di attività tecniche integrate, con decorrenza dal 3.12.05;
- condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento con decorrenza dal 3.12.2005, oltre ai contributi previdenziali ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari della parte ricorrente.

Napoli, 6.2.2014

Il Giudice del lavoro
d.ssa Monica Galante



Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata
pronunciata e resa pubblica all'udienza del 6-2-14
Napoli, 7-2-14

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Rosa D'ANGELO